

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1319

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LEONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1993

Disposizioni per assicurare l'esecuzione di contratti di
appalto stipulati con la pubblica amministrazione

ONOREVOLI SENATORI. - Il blocco totale dei lavori dei cantieri a seguito dei provvedimenti giudiziari delle inchieste sulle tangenti sarebbe oltremodo drammatico per decine di migliaia di lavoratori che, restando disoccupati in un momento di recessione economica nazionale ed internazionale, difficilmente troverebbero collocazione altrove.

In attesa di una adeguata normativa che possa garantire per il futuro un corretto sistema di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici è improcrastinabile la necessità di togliere un blocco che sta fermando lavori che impegnano circa trentamila lavoratori e duemila miliardi.

La *ratio* del presente disegno di legge è quindi quella di contemperare l'esigenza di colpire quei soggetti che, nella gestione di imprese, hanno adottato un comportamento presumibilmente scorretto e che ha dato inizio ad un procedimento penale, con quella di salvaguardare l'esecuzione di contratti di appalto verosimilmente viziati al momento dell'aggiudicazione, senza peraltro favorire le imprese al centro di inchieste giudiziarie.

Occorre comunque riaffermare sia il principio giuridico della responsabilità penale personale (e non imputabile quindi alle persone giuridiche private) sia il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, aspetti che trovano rilevanza costituzionale rispettivamente negli articoli 27 e 97 della Costituzione.

Con l'articolo 1 si vuole consentire al committente di verificare lo stato dei lavori,

entro un termine di sessanta giorni considerato sufficientemente ampio senza pregiudicare lo svolgimento degli stessi.

L'articolo 2 prevede che qualora l'esecuzione dell'appalto non proceda secondo le condizioni stabilite il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a dette condizioni, trascorso inutilmente il quale il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.

Gli articoli 2 e 3 fissano quali condizioni imprescindibili per l'eventuale prosecuzione del contratto di appalto, in pendenza di procedimento penale, la sostituzione del legale rappresentante dell'appaltatore ed il prestare cauzione o fidejussione bancaria pari al 10 per cento del corrispettivo dell'opera. La fidejussione rimane in essere fino al termine del procedimento penale e la pubblica amministrazione può rivalersi, in caso di sentenza passata in giudicato, nei confronti dell'amministratore inquisito. Tale sistema di regolamentazione dei rapporti consente alla pubblica amministrazione di evitare il ricorso alla costituzione di parte civile nei procedimenti penali e consente alle imprese di avviare azione di responsabilità civile per i danni subiti a causa della condotta riconosciuta illecita dell'amministratore.

Ai sensi degli stessi l'appaltatore deve proporre al committente tempi e costi per il completamento dell'opera.

Se nel termine perentorio di novanta giorni della proposta non interviene l'accettazione, il contratto si intende risolto per fatto dell'appaltatore.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Al fine di consentire l'esecuzione dei contratti in corso laddove sia iniziato un procedimento penale per fatti comunque connessi all'aggiudicazione del contratto, salve le esigenze processuali e i diritti patrimoniali delle parti, il committente provvede a controllare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo svolgimento dei lavori verificandone a proprie spese lo stato.

Art. 2.

1. Ove il committente accerti che l'esecuzione degli appalti commessi non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte a causa o in dipendenza del procedimento penale introdotto, fissa un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni.

2. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.

3. Ove al contrario l'appaltatore provveda a quanto disposto, questi, sotto la condizione che il proprio legale rappresentante, che risulti inquisito per fatti connessi all'aggiudicazione dell'opera, sia stato sostituito e sia stata prestata cauzione o fidejussione bancaria pari al 10 per cento del corrispettivo dell'opera, deve proporre al committente sia il termine entro il quale si impegna alla consegna dell'opera sia l'ammontare del corrispettivo per detto completamento.

4. Ove, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della proposta di cui al comma 3, non intervenga l'accettazione da parte del committente, il contratto si intende risolto per fatto dell'appaltatore.

5. La cauzione o fidejussione bancaria rimane in essere sino al termine del procedimento penale ed è fatta salva in ogni caso l'azione di responsabilità civile dell'azienda verso l'amministratore entro i novanta giorni successivi alla sentenza di condanna passata in giudicato.

Art. 3.

1. Ove il committente accerti che l'esecuzione degli appalti commessi procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, l'appaltatore, sotto la condizione che il proprio legale rappresentante, il quale risulti inquisito per fatti connessi all'aggiudicazione dell'opera, sia stato sostituito e sia stata prestata cauzione o fidejussione bancaria pari al 10 per cento del corrispettivo dell'opera, deve proporre al committente sia il termine entro il quale si impegna alla consegna dell'opera, sia l'ammontare del corrispettivo per detto completamento.

2. Ove, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della proposta di cui al comma 1, non intervenga l'accettazione da parte del committente il contratto si intende risolto per fatto dell'appaltatore.

3. La cauzione o fidejussione bancaria rimane in essere sino al termine del procedimento penale ed è fatta salva in ogni caso l'azione di responsabilità civile dell'azienda verso l'amministratore entro i novanta giorni successivi alla sentenza di condanna passata in giudicato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.